

Ecc.mo  
Ministro della Giustizia  
SEDE

**OGGETTO:** patrocinio a spese dello Stato - adempimenti ministeriali di cui agli artt. 77 Testo Unico Spese di Giustizia e 20, L. 29.3.2001 n. 134.

L'Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati ha approvato la seguente

### **MOZIONE**

Premesso:

- che l'art. 77 Testo Unico Spese di Giustizia, dato con D.P.R. 30.5.2002 n. 115, prevede che il limite di reddito massimo per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (attualmente pari ed € 10.628,16) venga adeguato ogni due anni alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - che tale adeguamento, già previsto dalla precedente normativa come facoltativo (artt. 3, 5° comma e 15-ter, 3° comma, L. 30.7.1990 n. 217), con l'entrata in vigore del Testo Unico Spese di Giustizia è divenuto obbligatorio;
  - che il predetto Testo Unico è entrato in vigore il 1° luglio 2002;
  - che pertanto sta per maturare la scadenza del quinto biennio;
  - che l'attuale limite di € 10.628,16 è stato determinato con Decreto dirigenziale d.d. 20.1.2009 e tiene conto dell'inflazione stimata fino al 30.6.2008;
  - che di conseguenza difetta l'aggiornamento al tasso d'inflazione ISTAT per ben due bienni (2008-2010 e 2010-2012);
  - che l'elevazione obbligatoria del limite di reddito massimo per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato costituisce uno dei punti salienti e di maggior pregio della riforma apportata alla materia nel 2002, e che pertanto l'adeguamento al tasso d'inflazione appare essenziale all'efficace applicazione della riforma nonché coerente con lo spirito della stessa;
  - che l'attuale periodo di perdurante crisi economica accentua, se mai possibile, il pregiudizio derivante dal ritardo, essendo in costante sensibile aumento le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che il mancato aggiornamento del limite di ammissione rischia di escludere dal beneficio un numero sempre più elevato di persone;
- \*\*\*\*\*
- che l'art. 20, L. 29.3.2001 n. 134, onera i Consigli degli Ordini degli Avvocati di istituire un servizio d'informazione e consulenza al pubblico su patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio;
  - che i Consigli degli Ordini aderenti all'Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati hanno puntualmente adempiuto all'onere suddetto, accollandosene per intero le spese;
  - che il comma 4° dell'art. 20, L. 29.3.2001 n. 134 prevede la determinazione, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di un contributo spese da porre a carico degli utenti;
  - che tale contributo non risulta essere stato ancora determinato, ad oltre *undici* anni dall'entrata in vigore della Legge 134/01;
  - che in difetto di detta determinazione gli Ordini debbono fornire il servizio d'informazione e consulenza al pubblico senza poter chiedere il pagamento del contributo;

- che appare opportuno invece che gli utenti siano onerati di un contributo, per quanto simbolico, sia al fine di dissuadere eventuali “perditempo” o utenti non seriamente bisognosi, sia al fine di concorrere alle spese di cui gli Ordini sono onerati per garantire l’erogazione del servizio;

\*\*\*\*\*

**tutto ciò premesso**, si chiede a Codesto Ecc.mo Ministero di ottemperare al più presto al disposto degli articoli citati in oggetto, provvedendo, di concerto con i Ministeri competenti, ad adeguare all’inflazione il limite di reddito di cui all’art. 76 Testo Unico Spese di Giustizia ed a determinare l’entità del contributo da porre a carico degli utenti del servizio informativo sopra descritto.

Belluno, 16 giugno 2012